# COMUNI DI MARCALLO CON CASONE E MESERO



## **POLIZIA LOCALE**



#### **COMANDO UNICO**

Via Jacini, 145 - 20010 Marcallo con Casone (MI) - 🕿 02/9796131 - 🖶 02/97254656 - 🛊 347/4512166 - polizialocale@marcallo.it

# MERCATINI DI NATALE 30 NOVEMBRE 2025 – MARCALLO CON CASONE

# La domanda va presentata entro il 24.11.2025

Marca da bollo € 16,00 (se dovuta)

II/La sottosc	critto/a				
nato/a	il	l	di nazionalità		
residente a	Via/	Piazza		n°	
C.F		P. I			
☐ in qualità	à di legale rappresentante della Società				
con sede leg	gale inVia/Piaz	zza		. n°	
P.I					
categoria:	☐ Hobbista				
	☐ Associazione/onlus				
	☐ Espositore				
	☐ Operatore commercio su area pu	bblica			
	titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica:				
	• carta d'esercizio nr		del		
	attestazione nr		. scadenza		
	(	CHIEDE			
l'assegnazio	one di uno spazio di <b>mtx mt</b>	pari a mq	per poter partecipare a	i	
	'Mercatini di Natale a Marcal	lo con Casone il 30	novembre 2025'		
A tal fine, co	onsapevole che le dichiarazioni false e	l'uso di atti falsi con	nportano l'applicazione delle	e sanzioni	
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, PONE IN VENDITA le seguenti tipologie merceologiche					
(indicare in modo dettagliato i prodotti):					
				•••••	

N.B.: si ricorda che saranno ammesse esclusivamente tipologie merceologiche correlate al tema del Natale

### COMUNI DI MARCALLO CON CASONE E MESERO



### **POLIZIA LOCALE**



#### **COMANDO UNICO**

Via Jacini, 145 - 20010 Marcallo con Casone (MI) - 🕿 02/9796131 - 🖶 02/97254656 - 🛊 347/4512166 – polizialocale@marcallo.it

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000,

#### **DICHIARA**

- che non sussistono nei propri confronti procedimenti e/o provvedimenti che comportano divieti o
  decadenza a norma dell'art. 10 della L. n° 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia).
- di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati al fine di svolgere le attività relative al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Marcallo Con Casone, in qualità di Titolare del trattamento, che potrà comunicare gli stessi a soggetti autorizzati/enti/responsabili necessari per l'espletamento del rilascio della documentazione richiesta, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

### SI ALLEGANO:

- Documento di riconoscimento (nel caso in cui la firma non sia apposta alla presenza del dipendente addetto alla ricezione),
- Carta di esercizio e attestazione per gli operatori del settore commercio su aree pubbliche;

•	Recapito telefonico (OBBLIGATORIO)	
---	------------------------------------	--

•	Indirizzo mail (	OBBLIGATORIO	)
---	------------------	--------------	---

DATA	FIRMA

La domanda va presentata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Marcallo con Casone o a/m mail all'indirizzo:

protocollo@marcallo.it

2

 $\underline{comune.marcallocon casone@pec.regione.lombardia.it}\\$ 

# DICHIARAZIONE PER ESENZIONE IMPOSTA DI BOLLO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA Dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000 e s.m.i.)

II /la sottoscritto/a	
nato/a a <u>il</u>	· <b>····</b>
residente ain via	· <b>···</b>
in qualità di Legale rappresentante dell'ente gestore	· • • • •
Codice fiscale/P. IVA	
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni menda	ıci,
così come previsto dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,	
DICHIARA	
☐ che l'ente ha diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 c	. 5
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Enti del Terzo Settore)	
☐ che l'ente svolge attività di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), 10 comma 8, 17 e 18 del D. L	gs.
460/1997 (O.N.L.U.S. di diritto, ovvero Cooperative sociali, Organizzazioni di Volontariato	е
Organizzazioni non governative);	
□ che l'ente ha diritto all'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P	.R.
642/1972 allegato B) punto n. 27-bis (Federazioni sportive ed enti di promozione sporti	iva
riconosciuti dal CONI).;	
Luogo e data	
Firma del Legale rappresentante	

#### DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, c. 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Titolo X - REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Capo I - Disposizioni generali

Art. 82 - Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, ((salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6)).
- 2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
- 3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. ((Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale)). Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro.
- 4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

#### D. LGS. 4/12/1997, n. 460 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Sezione II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni - non lucrative di utilità sociale

Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

- 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
- a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale.
- Art. 11 Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni
- 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.
- 2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
- 3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.
- Art. 17 Esenzioni dall'imposta di bollo
- 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
- "Art. 27-bis 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).".
- Art. 18 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
- 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
- "Art. 13-bis (Esenzioni). 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo.

TABELLA - ((ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO))

Art. 27-bis

1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ((nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI)).